

(N. 1002)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1950

Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947.

ONOREVOLI SENATORI. — I regi decreti-legge n. 425 del 2 febbraio 1934 (convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195), n. 426 del 26 febbraio 1934 e successive modificazioni fissavano per il personale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari all'estero il pagamento degli assegni in lire convertibili, in una misura che dava la possibilità di realizzo, nelle valute locali, secondo un ragguglio, rispetto al dollaro, di circa lire 19.

Le note vicende del settembre 1943 e successive non consentirono per evidenti motivi di aggiornare questi trattamenti economici-base in rapporto alle vicende monetarie ed ai sensibili movimenti dei cambi nei vari Paesi. Pertanto il personale in servizio all'estero nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (data in cui la materia venne ad essere regolata dal decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, tuttora in vigore) ebbe a percepire, in tutto od in parte, le proprie competenze in valuta locale secondo criteri difformi e sempre a titolo di

acconto. Di qui la necessità di regolare, su di una base legale e con criteri certi ed uniformi, il trattamento economico spettante al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero nel particolare periodo contemplato dall'unito provvedimento. Questo prevede, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali adottati di concerto dal Ministero degli affari esteri e da quello del tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, un sistema di determinazione e liquidazione delle competenze che, pur basato su criteri generali di valutazione possa dimostrarsi sufficientemente agile in rapporto a quelle che sono le caratteristiche del periodo da regolare e le singole situazioni locali in cui venne a trovarsi il personale di cui trattasi; ciò anche per dare una base legale ai pagamenti eseguiti dagli Uffici all'estero e per liquidare ed imputare al bilancio gli oneri relativi ai censuati trattamenti economici.

Il provvedimento consta di sei articoli:

L'articolo 1° prevede la determinazione di percentuali di maggiorazione sugli assegni di sede previste dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195 e successive modificazioni e dal regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 e successive modificazioni in vigore al 31 agosto 1943. Queste percentuali saranno fissate con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione summenzionata, tenuto conto in quanto possibile di quattro elementi elencati nel detto articolo 1.

L'articolo 2 prevede l'applicazione dell'articolo 1 nei casi di sedi riaperte o istituite dopo l'8 settembre 1943.

L'articolo 3 contiene disposizioni circa il conguaglio degli anticipi.

L'articolo 4 regola il trattamento del personale nei casi di trasferimenti ritardati per causa di forza maggiore.

L'articolo 5 regola l'indennità di prima sistemazione.

L'articolo 6 infine riguarda i mezzi finanziari con cui si farà fronte all'onere derivante dalla attuazione della presente legge.

L'unito disegno di legge non comporta la ricerca di nuovi mezzi di entrata per far fronte all'onere da esso derivante, al quale si provvederà con i fondi residui sul capitolo 27 degli esercizi finanziari 1943-44, 1944-45 e 1945-1946 e sul capitolo 35 dell'esercizio finanziario 1946-47.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a fissare, per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947, con suoi decreti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, percentuali di maggiorazione sugli assegni di sede previsti dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195 e successive modificazioni e dal regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 e successive modificazioni, in vigore al 31 agosto 1943, per il personale in servizio presso gli Uffici diplomatici, consolari e commerciali all'estero.

Nella determinazione delle percentuali si terrà conto in quanto possibile:

a) del controvalore in moneta locale al 31 agosto 1943 degli assegni di sede;

b) del tasso di cambio da applicarsi per la conversione degli assegni in moneta locale alle singole date di scadenza degli assegni stessi;

c) dei mutamenti sopravvenuti nelle situazioni economiche locali delle singole sedi;

d) delle istruzioni impartite agli Uffici all'estero dopo l'8 settembre 1943, in materia; di assegni di sede.

Art. 2.

Per il personale che, tra il 1° settembre 1943 e il 30 aprile 1947, abbia regolarmente preso servizio in posti di sedi diplomatiche e consolari che avevano cessato di funzionare anteriormente al 31 agosto 1943, la eventuale percentuale di maggiorazione sarà fissata con i criteri indicati nell'articolo precedente prendendo a base gli assegni di sede vigenti al momento della chiusura dell'Ufficio.

Per le sedi e i posti istituiti dopo il 31 agosto 1943 la percentuale medesima sarà fissata con criteri analoghi, in quanto applicabili, nonchè tenendo conto ove possibile degli assegni corrispondenti ai posti di pari rango esistenti nello stesso Stato.

Art. 3.

Gli anticipi, percepiti in valuta locale, saranno imputati alle competenze, dovute per stipendio e assegno di sede, a cominciare dalle mensilità più remote, e calcolati in lire al cambio di cui all'articolo 1, lettera b).

Art. 4.

Al personale in servizio all'estero che, dopo l'8 settembre 1943, essendo stato richiamato al Ministero o destinato ad altra sede, non abbia potuto, per causa di forza maggiore, effettuare il trasferimento, compete il trattamento previsto della presente legge fino a quando esso non sia stato sostituito e comunque non oltre il 45° giorno successivo al ricevimento dell'ordine ministeriale di richiamo o di trasferimento. A partire dalla cessazione di detto trattamento e fino alla data della partenza compete a detto personale uno speciale trattamento nella misura che sarà determinata dal Ministro degli affari esteri con suoi decreti di concerto col Ministro del tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

Le differenze attive e passive fra il trattamento di cui al comma precedente e gli anticipi effettivamente ricevuti saranno regolate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Nel caso di trasferimenti avvenuti in sedi nelle quali fosse già operante il sistema di pagamento degli assegni con riferimento al dollaro con provenienza da una sede per la quale gli assegni fossero ancora corrisposti con

la base in lire, la metà dell'indennità di prima sistemazione per la sede precedente eventualmente non ancora acquisita per il non avvenuto decorso dei due anni di cui al sesto comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, verrà recuperata riducendo a metà l'indennità di prima sistemazione corrisposta con riferimento al dollaro.

Nel caso infine che il trasferimento in questione sia avvenuto con assegnazione di funzioni di grado superiore, il ricupero sarà limitato alla metà della indennità di prima sistemazione che sarebbe spettata qualora il trasferimento stesso fosse avvenuto con la stessa qualifica in base alla quale venne liquidata l'indennità precedente.

Art. 6.

La copertura del complessivo onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, è assicurata dagli stanziamenti di bilancio, già autorizzati per i competenti esercizi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.